

Legge regionale n. 10 del 21/05/2009

## **Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia.**

### **Art. 1**

*(Finalita')*

**1.** La Regione nell'esercizio della potesta' concorrente in materia di istruzione e della potesta' esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali, delle norme generali sull'istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) e delle sue articolazioni periferiche, dei Comuni e delle Province, intende offrire agli studenti del Friuli Venezia Giulia l'opportunita' di conseguire un livello di apprendimento delle lingue straniere comunitarie adeguato all'odierno mercato del lavoro, favorendo anche la formazione e l'aggiornamento dei docenti.

### **Art. 2**

*(Sostegno ai progetti scolastici)*

**1.** Per l'attuazione delle finalita' previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere progetti di istituti scolastici relativi a:

**a)** incremento dello studio della prima lingua straniera comunitaria previsto dal curriculum mediante il potenziamento delle ore d'insegnamento, come definito dai Piani dell'offerta formativa dei singoli istituti;

**b)** introduzione o incremento dello studio di una seconda lingua straniera comunitaria previsto dal curriculum tramite l'attivazione dell'insegnamento o il potenziamento delle ore d'insegnamento, come definito dai Piani dell'offerta formativa dei singoli istituti;

**c)** sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei docenti, favorendo metodologie innovative e l'insegnamento veicolare delle lingue straniere comunitarie;

**d)** attivita' aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua presso le istituzioni scolastiche, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado.

**2.** Per l'attuazione dei progetti previsti dal comma 1, trovano applicazione le procedure di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

### **Art. 3**

*(Clausola valutativa)*

**1.** Entro il mese successivo all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, l'Assessore regionale all'istruzione presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

**2.** La relazione e' resa pubblica unitamente alla documentazione e al parere della Commissione consiliare competente che ne conclude l'esame.

**3.** Gli esiti della valutazione e del parere costituiscono riferimento per la programmazione della politica linguistica regionale per l'anno successivo.

**4.** La relazione, sulla base dei dati regionali relativi all'anno scolastico in corso, distinti per provincia e per istituto, documenta:

**a)** il numero delle scuole che hanno attivato il potenziamento delle lingue straniere comunitarie;

**b)** l'incremento delle ore di lingue straniere comunitarie e dei nuovi corsi attivati rispetto alle ore e ai corsi gia' previsti dal MIUR per i curricula dei diversi ordini di scuola;

**c)** l'incremento del numero di docenti e lettori di madrelingua, impegnati nel potenziamento dell'insegnamento o nella attivita' di formazione e aggiornamento nelle metodologie didattiche innovative.

#### **Art. 4**

*(Norma finanziaria)*

**1.** Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi previsti dalla presente legge fanno carico alla unita' di bilancio 6.1.11.1121, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento ai capitoli 5164 e 5165.